

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA  
1/14

OGGETTO

### REGIME DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT

AGGIORNAMENTO

**11 DICEMBRE 2020**

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 50 COMMA 6 D.L. 30.8.1993 N. 331 CONV. CON MODIF. DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1993, n. 427; ART. 13 COMMA 4-QUATER D.L. 30.12.2016 N. 244 CONV. CON MODIF. DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, n. 19; ART. 4 co. 4 lett. B) DEL DL 22.10.2016 n. 193 CONV. IN LEGGE 1° DICEMBRE 2016 n. 225; PROV. A.E. 25.9.2017 PROT. N. 194409; DETERM. AGENZIA DOGANE 8.2.2018 N. 13799/RU; NOTA AGENZIA DOGANE 20.2.2018 N. 18558/RU; ART. 45 bis REG. UE 282/2011; CIRCOLARE A.E. 12.05.2020 n. 12.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI ELENCHI INTRASTAT  
ALLEGATO 2 - ELENCO PAESI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO  
IVA  
IVA RAPPORTI CON L'ESTERO

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
020  
009

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 35/2018 - REGIME DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT  
CIRCOLARE N. 64/2019 - REGIME DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT

REFERENTE STUDIO

**dott. Gaetano FARRUGGIO**

BRIEFING

L'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall'art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l'obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell'UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).

A partire dal 2018 sono state definite alcune misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT riguardanti l'abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.

Dal primo gennaio 2021, salvo diversi nuovi accordi, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.

### ***AMBITO SOGGETTIVO***

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi i soggetti che hanno ceduto o acquistato beni comunitari, nonché coloro che hanno effettuato o ricevuto servizi intracomunitari “generici”. In sostanza sono obbligati ad adempiere all’obbligo in esame:

- ⇒ i soggetti passivi italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri;
- ⇒ gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 7-ter co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Come noto, i soggetti che intervengono in un’operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione che si compone di un codice alfabético di 2 caratteri (codice ISO), che contraddistingue lo Stato membro (IT per l’Italia, DE per la Germania, ecc.) ed un codice numerico/alfanumerico, corrispondente alla partita IVA.

Tale numero di identificazione va riportato in fattura da parte del cedente / prestatore nazionale (art. 21, DPR n. 633/72). Inoltre, affinché la cessione / acquisto intracomunitario ovvero il servizio “generico” reso / ricevuto sia effettuato senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’acquirente / committente, è necessaria la preventiva iscrizione nell’apposito elenco VIES.

### ***OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE***

Sono oggetto di comunicazione:

- le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni
- le prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 rese e ricevute.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225, a decorrere dall’1.1.2018, è stato soppresso l’obbligo di comunicazione, a fini fiscali, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi “generici” ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE; tale adempimento è rimasto in vigore soltanto a fini statistici ed è obbligatorio solo per i soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, abbiano realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi per un importo uguale o superiore a specifiche soglie individuate con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409.

È opportuno inoltre segnalare come, sebbene l’art. 50 co. 6 del DL 30.8.93 n. 331, disponga che i contribuenti debbano presentare “*gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari*”, omettendo, quindi, nella versione vigente dopo le modifiche apportate dall’art. 4 del DL 193/2016, l’obbligo di comunicazione relativo alle prestazioni di servizi, con il successivo provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, è stato previsto il “*mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi*”.

È opportuno, altresì, ricordare che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010, “*le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente*”.

Conseguentemente:

- ⇒ se il committente è stabilito in Italia, non sono dovuti gli INTRA per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali;
- ⇒ se il committente è stabilito in un altro Stato UE, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, come si evince dalla lettura della circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43, la prestazione può non essere inclusa negli INTRA solo se il fornitore "ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente".

### ***DISCIPLINA INTRASTAT***

Con il provv. 25.9.2017 n. 194409, l'Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018:

- l'abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
- la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
- l'innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata:
  - da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni;
  - da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi da soggetti passivi UE;
- l'innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l'ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro);
- la semplificazione delle modalità di compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente nei modelli.

Con la determinazione 8.2.2018 n. 13799, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recependo le indicazioni contenute nel suddetto provv. AE 25.9.2017 n. 194409, ha modificato le istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari e ha fornito ulteriori precisazioni.

In particolare:

- qualora l'ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni non superi, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, l'importo di 200.000,00 euro, i cessionari potranno comunque procedere alla presentazione del modello INTRA-2 *bis* con periodicità trimestrale (sempre ovviamente ai soli fini statistici);
- qualora l'ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE non superi, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, l'importo di 100.000,00 euro,

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA  
4/14

i soggetti committenti potranno comunque procedere alla presentazione del modello INTRA-2 *quater* con periodicità trimestrale (sempre ovviamente ai soli fini statistici);

- sono escluse dagli obblighi di comunicazione negli elenchi INTRASTAT “*tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano*”; è il caso, ad esempio, dell’operazione triangolare che vede il soggetto passivo italiano quale promotore.

Con la nota 20.2.2018 n. 18558, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riepilogato le novità che si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodo di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. A tal proposito è stato precisato che:

- ⇒ per quanto concerne gli elenchi INTRA acquisti, pur restando fermo il principio stabilito dall’art. 2 co. 4 del DM 22.2.2010, secondo cui, nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre con riferimento al mese in cui la soglia prevista ai fini statistici è stata superata, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti risulta essere facoltativa.
- ⇒ con riferimento al modello INTRA-2 *bis*, si precisa che, in virtù dell’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Si tratta del criterio sinora adottato, in applicazione dell’art. 6 del DM 22.2.2010, per le sole rilevazioni aventi natura esclusivamente statistica (tipicamente, nell’ipotesi di movimentazioni di beni in entrata in Italia a scopo di lavorazione), mentre per gli INTRA-2 a valenza fiscale venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate. Il nuovo criterio risulta difforme da quanto previsto per il modello INTRA-1 *bis* (cessioni di beni), per il quale permane principalmente il momento di registrazione della fattura;
- ⇒ sempre con riferimento al modello INTRA-2 *bis*, nel ribadire la facoltatività della presentazione degli elenchi per tutti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia stato inferiore, per almeno uno dei quattro trimestri, a 200.000,00 euro, si precisa che, nel caso in cui si opti per la presentazione, sarà obbligatoria la compilazione delle colonne relative ai dati fiscali, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.

Le suddette misure di semplificazione sono volte ad evitare duplicazioni negli adempimenti comunicativi e a ridurre le informazioni fiscali e statistiche richieste ai contribuenti, pur nel rispetto della normativa comunitaria.

### **REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT**

La disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT viene qui di seguito riepilogata con riferimento a ciascuna categoria di operazioni.

#### **CESSIONI INTRA-UE DI BENI (MODELLI INTRA-1 BIS)**

Per tale categoria di operazioni vi è l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 *bis* devono essere presentati:

- con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA

5/14

ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);

- con periodicità mensile nei restanti casi.

Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 *bis* è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale inferiore a 100.000,00 euro.

Vi è inoltre l'obbligo di indicare, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente (presumono di realizzare in caso di inizio attività) "spedizioni" di valore superiore a € 20.000.000:

- ⇒ il valore statistico in euro;
- ⇒ le condizioni di consegna;
- ⇒ il modo di trasporto delle merci.

Al fine del calcolo di detta soglia di € 20.000.000, l'Agenzia rammenta che rileva l'ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato, con l'esclusione, quindi, delle operazioni triangolari promosse da un soggetto italiano.

Vi è infine l'obbligo di compilare il campo "Valore statistico in euro" nel caso in cui non sia stato compilato il campo "Ammontare delle operazioni in euro". Ciò si verifica, ad esempio, per la comunicazione di operazioni di perfezionamento (lavorazioni).

### PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE (MODELLI INTRA-1 QUATER)

Per tale categoria di operazioni vi è l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 *quater* devono continuare ad essere presentati:

- ↳ con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
- ↳ con periodicità mensile nei restanti casi.

Per i modelli INTRA-1 *quater* infine, la compilazione del campo "Codice Servizio", prevede dal 2018 l'utilizzo di un codice di classificazione a 5 cifre invece che del codice di classificazione (CPA) a 6 cifre come avveniva in passato.

### ACQUISTI INTRA-UE DI BENI (MODELLI INTRA-2 BIS)

Dal 2018 è stato abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00 euro.

Per tali soggetti, che comunque hanno la facoltà di presentare gli elenchi con periodicità trimestrale, i dati sono:

- ◆ acquisiti con finalità statistica dall'Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015;

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA

6/14

- ◆ resi disponibili all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 200.000,00 euro (in precedenza la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro) sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.

In pratica, anche se i dati sono esposti nei campi “ordinariamente” riservati ai dati fiscali, gli stessi saranno utilizzati solo per finalità statistiche.

Rimane invariato l’obbligo di indicare, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente (presumono di realizzare in caso di inizio attività) “spedizioni” di valore superiore a € 20.000.000:

- ▶ il valore statistico in euro;
- ▶ le condizioni di consegna;
- ▶ il modo di trasporto delle merci.

Come sopra evidenziato per calcolo della soglia di € 20.000.000, rileva l’ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato.

Rimane inoltre invariato l’obbligo di compilare il campo “Valore statistico in euro” nel caso in cui non sia stato compilato il campo “Ammontare delle operazioni in euro”. Ciò si verifica, ad esempio, per la comunicazione di operazioni di perfezionamento (lavorazioni).

### PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE (MODELLI INTRA-2 QUATER)

Dal 2018 è stato abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.

Per tali soggetti, che comunque hanno la facoltà di presentare gli elenchi con periodicità trimestrale, i dati sono:

- ✓ acquisiti con finalità statistica dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015;
- ✓ resi disponibili all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici. In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.

Analogamente ai modelli INTRA-1 *quater*, è prevista una modalità di compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”.

Anche in relazione ai modelli INTRA-2 *quater*, infatti, per la compilazione del campo “Codice Servizio” si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

### ***PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT***

Le soglie di riferimento (relative all'ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei trimestri precedenti) ai fini della determinazione della periodicità trimestrale o mensile di presentazione dei modelli sono:

- ✓ per gli acquisti di beni, la soglia prevista è di euro 200.000,00 su base trimestrale;
- ✓ per le prestazioni di servizi ricevute, la soglia è di euro 100.000,00 su base trimestrale.

Inoltre, per le cessioni di beni, la soglia di riferimento ai fini dell'esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli è di euro 100.000,00 su base trimestrale.

L'ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente.

Diversamente da quanto previsto nell'ambito della disciplina previgente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio:

- ✓ ai fini della presentazione dei modelli INTRA-2 *bis*, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 200.000,00 euro tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
- ✓ per la presentazione dei modelli INTRA-2 *quater*, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni a fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Per quanto concerne i modelli INTRA-1, fatte salve le semplificazioni disposte dal provvedimento AE 25.9.2017 n. 194409, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM 22.2.2010 e della determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778.

Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un trimestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dallo stesso mese in cui la soglia è stata superata, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36).

Ad esempio, in caso di superamento della soglia di riferimento per le cessioni intracomunitarie di beni (50.000,00 euro) nel mese di febbraio, il modello INTRA-1 *bis* relativo ad aprile e maggio deve essere presentato entro il 25 giugno, contrassegnando nel frontespizio la casella "primo e secondo mese del trimestre".

Per quanto concerne i modelli INTRA-2, va tenuto conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nota 20.2.2018 n. 18588, ovvero che, pur restando fermo il principio stabilito dall'art. 2 co. 4 del DM 22.2.2010, la presentazione degli elenchi riepilogativi, relativi ai

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA  
8/14

mesi precedenti a quello in cui è superata la soglia prevista ai fini statistici, risulta essere facoltativa.

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa della disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT alla luce dei chiarimenti forniti.

DISCIPLINA MODELLI INTRASTAT				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione	Semplificazioni
Cessioni intra-UE	INTRA-1 bis	> 50.000,00 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all'ammontare di 100.000,00 euro
		≤ 50.000,00 euro	Trimestrale	-
Acquisti intra-UE	INTRA-2 bis	≥ 200.000,00 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 200.000,00 euro	-	Abolizione dell'obbligo Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 quater	> 50.000,00 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		≤ 50.000,00 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 quater	≥ 100.000,00 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		< 100.000,00 euro	-	Abolizione dell'obbligo Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

I modelli intrastat devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

### ***TRASFERIMENTO DEI BENI NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI***

Con la circolare 12 maggio 2020 n. 12 l' Agenzia delle Entrate fornisce i primi attesi chiarimenti in merito ai nuovi strumenti che gli operatori iva, già dallo scorso 1° gennaio 2020, hanno a disposizione per poter fornire la prova del trasferimento dei beni nell'ambito degli scambi intracomunitari, dopo che il Regolamento UE n. 1912 del 4 dicembre 2018 ha introdotto nel Regolamento n. 282/2011 il nuovo articolo 45-bis.).

Come è noto, secondo la normativa nazionale, la possibilità di applicare il regime di non imponibilità, di cui all'articolo 41 D.L. 331/1993, per una cessione intracomunitaria, passa per la verifica congiunta dei seguenti 4 requisiti:

1. onerosità dell'operazione;
2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
3. status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario;
4. effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad imposta nel Paese del cedente.

Ma è proprio in relazione a tale ultimo requisito (la prova dell'effettiva movimentazione della merce) che la normativa interna – conformandosi sul punto alla Direttiva Iva comunitaria (la 2006/112/CE) – non ha mai esplicitamente previsto specifiche disposizioni in merito ai documenti che il contribuente deve conservare ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE.

Il nuovo articolo 45-bis del Regolamento 282/2011 introduce la presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato comunitario all'altro se ricorrono specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni. Dette condizioni sono differenti a seconda che:

- i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
- i beni siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

Nel caso di beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, per difendere la non imponibilità applicata alla fattura che documenta lo scambio intracomunitario, il cedente, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente, tra quelli di seguito evidenziati:

1. CMR riportante la firma del trasportatore;
2. polizza di carico;
3. fattura di trasporto aereo;
4. fattura emessa dallo spedizioniere.

Nel caso di beni trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto oltre ai documenti previsti nel caso precedente, la presunzione consiste anche nella ulteriore produzione da parte dell'acquirente nei confronti del cedente, entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, di una dichiarazione scritta dalla quale deve risultare:

1. data del rilascio
2. nome e l'indirizzo dell'acquirente
3. quantità e natura dei beni ceduti
4. data e luogo del loro arrivo
5. identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente

6. numero di identificazione del mezzo (qualora si tratti di mezzi di trasporto). Infine, il recente documento di prassi interviene sul tema del rapporto esistente tra le nuove presunzioni di cui all'articolo 45-bis e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria.

In particolare, viene affermato che le autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria quando emergono elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.

In tali casi può quindi essere disconosciuta la non imponibilità dell'operazione di cui all'articolo 41 D.L. 331/1993. Sono ad esempio casi di disconoscimento delle presunzioni:

1. quando nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore;
2. quando si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni;
3. quando si dimostra che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false.

### ***REGIME SANZIONATORIO***

#### **1. VIOLAZIONI DATI FISCALI**

Le violazioni in materia di elenchi riepilogativi, per quanto concerne la parte fiscale, sono le seguenti:

- Omessa presentazione degli elenchi: sanzione da Euro 516 a Euro 1.032 per ciascuno di essi;
- Presentazione degli elenchi nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo: sanzione da Euro 258,00.- a Euro 516,00.-;
- Incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi: sanzione da Euro 516,00.- a Euro 1.032,00.- per ciascuno di essi (a prescindere dal numero di errori);
- Incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta: nessuna sanzione.

#### **2. VIOLAZIONI INERENTI GLI ELENCHI INTRASTAT**

In caso di incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi, è applicabile la sanzione da € 516,00.- a € 1.032,00.- per ciascun elenco, ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio. Va tuttavia evidenziato che *“La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”*.

Pertanto, l'integrazione o la correzione di un elenco già presentato nei termini non necessita di ravvedimento in quanto la sanzione non viene applicata se la regolarizzazione avviene spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

#### **3. CUMULO GIURIDICO E DEFINIZIONE IN VIA BREVE**

In caso di violazioni ripetute della medesima disposizione (ad esempio omissione di più elenchi nel corso dell'anno) risulta applicabile l'istituto del cumulo giuridico che prevede

l'applicazione di una sanzione unica pari alla sanzione prevista per la singola violazione aumentata da un quarto al doppio.

Infine la violazione contestata dall'Ufficio potrà essere definita, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, mediante il pagamento di un quarto della sanzione irrogata.

#### 4. TARDIVA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT costituisce una violazione "formale" e non soltanto "meramente formale" per la quale non risulta applicabile l'esimente prevista dallo Statuto del contribuente.

Lo Statuto del Contribuente ha stabilito la non punibilità delle violazioni che si traducono "in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta". Tale principio generale è stato recepito nel D. Lgs. n. 472/97 introducendo nell'art. 6, comma 5-bis una nuova causa di non punibilità o esimente. Nel citato comma 5-bis è infatti previsto che "*non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'azione di controllo e non incidono sulla determinazione del tributo*".

Fermo restando che la violazione non deve incidere sul versamento del tributo, la difficoltà risiede nel verificare quando un comportamento ostacola l'attività di controllo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

- il concetto di violazione meramente formale è da ricollegare alle violazioni punibili con sanzioni stabilite in misura fissa
- le violazioni potenzialmente idonee a ostacolare l'attività di accertamento, quali ad esempio quelle inerenti irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni, non sono punibili quando, per effetto della loro regolarizzazione, non abbiano ostacolato l'azione dell'Ufficio
- la valutazione del pregiudizio sull'azione di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria a seguito della condotta del contribuente, non deve essere effettuata in astratto sulla base delle caratteristiche del fatto illecito, ma a posteriori, caso per caso, in base alla effettiva incidenza dell'illecito sull'attività di controllo.

L'Agenzia delle Entrate recentemente ha fatto proprio il parere reso da una Direzione Regionale la quale ha ritenuto la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat violazione "formale" e quindi sanzionabile, tenuto conto che gli elenchi Intrastat sono da annoverare tra gli atti che, per definizione, sono soggetti a controllo e che l'esimente per le violazioni meramente formali non può trovare applicazione "*per quelle violazioni formali aventi per oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo*"

Pertanto, la violazione in esame (tardiva presentazione degli elenchi) arreca pregiudizio all'attività di controllo ed è punita, con la sanzione da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco. La sanzione è ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

In considerazione del fatto che la violazione è sanzionabile, è possibile fruire della riduzione della sanzione mediante il ravvedimento operoso.

Di conseguenza, il ravvedimento della tardiva presentazione degli elenchi Intrastat si effettua:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA

12/14

- entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene commessa la violazione;
- con il pagamento di una sanzione ridotta in misura pari a € 64,50 (1/8 di € 516).

La sanzione ridotta va versata con il mod. F24 indicando:

- il codice tributo 8911;
- quale anno di riferimento l'anno cui si riferisce la violazione.

### 5. VIOLAZIONI DATI STATISTICI

Le violazioni riguardanti i dati statistici sono sanzionate nelle misure così stabilite:

- ✓ in misura compresa tra € 206,00.- e € 2.065,00.- per le violazioni commesse da persone fisiche;
- ✓ in misura compresa tra € 516,00.- e € 5.164,00.- per le violazioni commesse da enti e società.

Tali sanzioni possono essere ridotte alla metà in caso di adesione del contribuente alla richiesta di integrazione e/o correzione da parte dell'Ufficio.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA

13/14

### ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI ELENCHI INTRASTAT

VIOLAZIONE DATI FISCALI		SANZIONE
Omessa presentazione		da € 516 a € 1.032
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio		da € 258 a € 516
Presentazione tardiva con ravvedimento operoso		€ 64,50
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare		da € 516 a € 1.032
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato		nessuna sanzione
VIOLAZIONE DATI STATISTICI		SANZIONE
Omissione (anche a seguito di omessa presentazione) o inesattezza nei dati	Persone fisiche	da € 206 a € 2.065
	Società ed enti	da € 516 a € 5.164
Omissione o inesattezza nei dati regolarizzate a seguito di richiesta dell'Ufficio	Persone fisiche	da € 103 a € 1.032
	Società ed enti	da € 258 a € 2.582

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 89/2020

PAGINA

14/14

### ALLEGATO 2 - ELENCO PAESI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA

<b>CODICE ISO</b>	<b>STATO MEMBRO UE</b>	<b>Numero CARATTERI CODICE IVA</b>
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
HR	CROAZIA	11
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA – PRINCIPATO DI MONACO	11
DE	GERMANIA	9
GB*	GRAN BRETAGNA*	5 ovvero 9 ovvero 12
EL	GRECIA	9
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LV	LETONIA	9 ovvero 11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	SLOVACCHIA	9 ovvero 10
RO	ROMANIA	10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

\*Stato membro fino al 31.12.2020.